

IL SISTEMA DELLE SCUOLE PARITARIE

Prospetto sinottico della normativa recente

A cura di Francesco Macrì

Roma 3 marzo 2009

Legislazione essenziale sulla parità

- **Legge 10 marzo 2000, n. 62**, *Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*
- **Legge 3 febbraio 2006, n. 27**: *Norme in materia di scuole non statali*
- **DM 29 novembre 2007, n. 267**, *Regolamento recante disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento*
- **DM 29 novembre 2007, n. 263**, *Regolamento recante disciplina delle modalità procedurali per l'inclusione e il mantenimento nell'elenco regionale delle scuole non paritarie*
- **DM 9 gennaio 2008, n. 23**: *Regolamento in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie*
- **DM del 10 ottobre 2008, n. 82**: *Linee guida per l'inclusione nell'elenco regionale delle scuole paritarie*
- **DM del 10 ottobre 2008, n. 83**: *Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento*
- **DM del 10 ottobre 2008, n. 84**: *Linee guida per l'attuazione delle norme in materia di convenzioni con le scuole primarie paritarie*
- **DLgs 16 aprile 1994, n. 297**, *Testo unico*

Il sistema nazionale di istruzione e formazione

- Il sistema nazionale di istruzione è **costituito** dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali (*L.62/2000, art. 1.1*) e (*DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 2.3*) e pertanto svolgono un **servizio pubblico** (*L. 62/2000, art. 1.3*)

Tipologie delle scuole non statali

- Le scuole non statali sono ricondotte a **due tipologie**: paritarie e non paritarie (*L.27/2006, art, 1bis.1*)
- Le scuole paritarie possono essere **senza fini di lucro o con fini di lucro** (*art. 1, comma 636, legge 27 dicembre 2006, n. 295*) e (*DM n. n. 83 del 10 ottobre 2008, art.1.3*)

Istanza di riconoscimento di parità

- L'istanza va **presentata dal soggetto gestore** in possesso de requisiti di cui all'art. 353 del DLgs 16 aprile 1994, n. 297, al dirigente dell'ufficio scolastico regionale (*DM 267/2007, art. 1.3*) e (*DM. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3.2*)
- L'istanza, presentata da un **ente ecclesiastico** deve essere corredata dal “nulla osta” della competente autorità ecclesiastica (*DM 267/2007, art. 1.4*)
- L'istanza va inoltrata **entro il 31 marzo** dell'anno scolastico precedente quello da cui decorrono gli effetti della parità (*DM 29/2007, art. 1.6*) e (*DM 83 del 10 ottobre 2008, art. 3.4*)
- L'istanza deve essere corredata dalla seguente **documentazione**: progetto educativo; POF; locali, arredi attrezzature idonei e conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza; numero degli alunni iscritti per ogni classe (*DM. 29/2007, art.1.7.*) e (*DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3.6*).
Inoltre **il gestore deve dichiarare**: i dati relativi al proprio status giuridico nonché i requisiti previsti dall'art. 353 del Dlgs 16 aprile 1994, n. 297; l'adozione di un bilancio della scuola conforme alle regole della pubblicità e comunque accessibile a chi vi abbia nella scuola un interesse “qualificato”; l'istituzione degli Organi collegiali; l'impegno di iscrizione degli studenti con disabilità, con difficoltà specifiche di apprendimento e in condizioni di svantaggio; l'iscrizione di chiunque ne accetti il progetto educativo, sia in possesso del titolo di studio richiesto ed abbia una età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti; la costituzione di corsi completi; l'impegno di utilizzo di personale docente munito di titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito; l'impegno di utilizzare un coordinatore didattico munito dei titoli professionali richiesti; la stipula di contratti individuali di lavoro conformi ai contratti collettivi nazionali di categoria; la qualificazione giuridica del gestore con fini o senza fini di lucro; la formazione di classi composte da un numero di alunni non inferiore a 8 (per le classi dell'infanzia il numero minimo di otto va computato con riferimento agli alunni nel loro complesso e non per singole sezioni) e in età non inferiore a quella prevista (*DM. 83 10 ottobre 2008, art.3. commi 4-5-6*)

- L'istanza di riconoscimento della parità **può essere inoltrata** per le scuole già funzionanti come scuole non paritarie, per le scuole il cui avvio è previsto per l'inizio dell'anno successivo alla istanza (*DM. 83 del 10 ottobre 2008, 3.3*)

Riconoscimento scuole paritarie

- La parità è riconosciuta con provvedimento **adottato dal dirigente** preposto all'ufficio scolastico regionale, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'art.1. della Legge 62/2000 (*L. 27/2006, art.1bis.2*) e (*DM 267/2007, art.1.1*)
- Il riconoscimento **ha effetto** dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la domanda (*L. 27/2006, art.1bis.2*)
- Nei casi di **istituzione di nuovi corsi**, ad iniziare dalla prima classe, fatta eccezione della scuola dell'infanzia, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato (*L. 27/2006, art.1bis.2*)
- In caso di uno **sdoppiamento** di un corso funzionante, il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo stabilito annualmente per le iscrizioni degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento. La parità non può essere riconosciuta **DI NORMA** a singole classi (*DM 29/2007. Art.1.8*)
- Verificata la completezza e regolarità della istanza e documenti prodotti dal gestore il dirigente dell'ufficio regionale scolastico competente emana **entro il 30 giugno un provvedimento di riconoscimento** (*DM. 29/2007. Art.2.1*) che ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo (*DM. 29/2007. Art.2.2*)
- In caso di attivazione **corsi di indirizzi diversi o di corsi serali** il dirigente preposto emana apposito decreto di riconoscimento (*DM. 29/2007, art. 2.4*) e (*DM 83 del 10 ottobre 2008, art. 4.3*)
- In caso di **cessazione di corsi** il dirigente emana decreto modificativo di quello originario (*DM. 29/2007, art.2.4*) e (*DM 83 del 10 ottobre 2008, art. 4.3*)
- In caso di **trasferimento di sede** scolastica in altra regione, deve essere presentata altra domanda di parità all'ufficio scolastico regionale competente (*DM. 29/2007, art.2.5*) e (*DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 4.4*)
- La parità può essere riconosciuta **sia a singole istituzioni scolastiche sia a complessi scolastici** costituiti da scuole appartenenti anche a gradi, ordini o tipologie diverse operanti **in un'unica sede o in un ambito territoriale compatibile** con la continuità dei corsi, sempre e comunque all'interno della stessa regione (*DM. 83 del 10 ottobre 2008, art. 2.2*)

Mantenimento della parità

- Il gestore **entro il 30 settembre di ogni anno** deve dichiarare al competente ufficio la permanenza del possesso dei requisiti richiesti (*DM. 29/2007. Art.3.1*)
- la scuola **entro il 30 settembre di ogni anno** è tenuta a comunicare: i dati del coordinatore e dei docenti, il numero delle classi, delle sezioni, degli alunni, la composizione degli organi collegiali, la delibera dei competenti organi collegiali del POF (*DM. 29/2007. Art.3.2*) e (*DM n. 82 del 10 ottobre 2008, art. 5.3*)
- il **trasferimento della sede** scolastica deve essere comunicato tempestivamente ed è oggetto di modifica di provvedimento del riconoscimento della parità previo accertamento dell'idoneità dei locali e delle loro conformità alle leggi vigenti (*DM. 29/2007. Art.3.5*) e (*DM n. 82 del 10 ottobre 2008, art. 5.8*)
- In qualsiasi momento l'ufficio scolastico regionale può predisporre **verifiche ispettive** per la verifica della permanenza dei requisiti (*DM. 29/2007. Art.3.6*). Gli oneri riferiti alla attività ispettiva sono a carico dell'Ufficio scolastico regionale (*DM n. 82 del 10 ottobre 2008, art. 5.7*)
- In caso di **irregolarità di funzionamento e di mancato processo di regolarizzazione** il dirigente dispone i provvedimenti di sospensione della parità. Costituisce grave irregolarità di funzionamento la presenza per più di due anni di classi composte da un numero di alunni inferiore a otto. (*DM. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3.4*)
- Il riconoscimento alle **scuole di nuova istituzione** è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso. Restano comunque salvi tutti gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato (*DM. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3.4*) e (*Legge 27/2006, art. 1bis, comma 2*)

Revoca della parità

- Verificata la carenza di **uno o più** dei requisiti richiesti, **se non ripristinati** dalla scuola, l'ufficio regionale revoca il provvedimento di parità (*DM. 29/2007. Art.3.7*) e (*DM. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3.4*)
- **Per gravi irregolarità** di funzionamento (*DM. 29/2007. Art.4.1*)
- Per lo svolgimento **degli esami di idoneità** per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie dipendenti dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comuni interessi (*L. 27/2006, art. 1bis,3*) e (*DM. 29/2007. Art.4.1.c*)

- Per **mancato completamento del corso**, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe (*DM. 29/2007. Art. 4.1.d*)
- Per **mancata attivazione** di una classe **per due anni scolastici consecutivi** (*DM. 29/2007. Art. 4.1.e*), diventati successivamente **”per più di due anni scolastici consecutivi della stessa classe** nella Linea Guida (*DM 83/2008, art.5f*)
- In caso di **cessazione della attività della scuola** il gestore deve comunicare all’USR competente entro il 31 marzo con effetto dal successivo 1 settembre (*DM. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 5.11*)
- In caso di **passaggio di gestione**, il gestore è tenuto a comunicare tempestivamente all’USR le modificazioni riguardanti il mutamento del soggetto gestore, il trasferimento della sede legale, la natura giuridica dell’ente gestore, ecc. (*DM. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 5.12, a,b,c,d*)

Esami di idoneità

- Le scuole paritarie non possono svolgere **esami di idoneità** per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunanza di interessi (*L. 27/2006, art.1bis.3*) e (*DM. 29/2007, Art. 4.1.c*)

Sdoppiamento corsi e classi intermedie

- In caso di **sdoppiamento di un corso** funzionante, il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l’iscrizione degli alunni, l’estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi (*DM. 83 del 10 ottobre 2008, art. 4.5*)
- Per le **classi iniziali e intermedie** il gestore può chiedere entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione dello sdoppiamento di classi (*DM. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 4.7*)
- Per le **classi terminali** della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione per una sola classe collaterale (*DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 4.8*)

Definizione ed identità delle scuole paritarie

- Si definiscono scuole paritarie, pertanto abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le scuole i cui ordinamenti **corrispondono** agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono **coerenti** alla domanda formativa delle famiglie e sono **caratterizzate** dai requisiti di qualità ed efficacia (*L. 62/2000, art.1.2*)
- Alle scuole paritarie è assicurata **piena libertà** per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico (*L.62/2000, art.1.2*)
- Tenuto conto del progetto educativo della scuola **l'insegnamento è improntato ai principi di libertà** stabiliti dalla Costituzione repubblicana (*L.62/2000, art.1.3*)
- le scuole paritarie **svolgono un servizio pubblico** (*L.62/2000. Art.1.3*)

Diritto di accesso alla scuola paritaria

- Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico **accolgono chiunque ne accetti il progetto educativo** e richieda di iscriversi, compresi gli alunni con handicap (*L.62/2000, art.1.3*)
- **Non sono obbligatorie** le attività extracurricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa (*L.62/2000, art.1.3*)

Requisiti per ottenere il riconoscimento di parità

- **Coerenza** con la domanda formativa delle famiglie (*L. 62/2000, art.1.2*)
- Progetto educativo **in armonia con i principi della Costituzione** (*L. 62/2000, art.1.4.a*)
- Un piano dell'offerta formativa **conforme agli ordinamenti** (*L. 62/2000, art. 1.4.a*)
- Attestazione della **titolarità della gestione** (*L. 62/2000, art.1.4.a*)
- **Pubblicità dei bilanci** (*L. 62/2000, art. 1.4.a*) secondo le regole della pubblicità vigenti per la specifica gestione di scuola paritaria e comunque accessibile a chiunque nella scuola vi abbia un **interesse qualificato** (*DM 29/2006, art1.6,b*)
- Accoglienza dei **portatori di handicap** (*L. 62/2000, art.1.3; art..1.4.e*) o in **condizioni di svantaggio** (*DM 29/2007, art.1.6.d*)
- **Accoglienza di chiunque** accetti il progetto educativo (*L. 62/2000, art.1.3*), sia in possesso di un titolo di studio valido (*L.62/2000, art.1.4.d*) e abbia un'età non inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici (*DM 29/2007, art.1.6.e*)
- Disponibilità di **locali** (*L. 62/2000, art.1.4.b*)

- Funzionamento **degli organi collegiali** (L. 62/2000, art.1.4.c) improntati alla partecipazione democratica (DM 29/2007, art.1.6.c)
- Costituzione di **corsi completi**, tranne che in fase di nuova istituzione ad iniziare dalla prima classe (L.62/2000, art. 1.4.f) e (DM 267/2007, art.1.5,b) e a formare classi composte da un numero di alunni **non inferiore a otto**. Per le scuole dell'infanzia il numero minimo degli alunni va computato con riferimento alle sezioni complessivamente attivate (DM 29/2007, art.1.6.f)
- **Personale docente fornito di abilitazione** (L.62/2000, art. 1.4.g) prevista per l'insegnamento impartito (DM 29/2007, art.1.6.g)
- **Coordinatore didattico** in possesso di titoli culturali e professionali **non inferiori** a quelli previsti per il personale docente (DM 29/2007, art.1.6.h)
- **Contratti individuali** di lavoro (L.62/2000, art. 1.4.h) e (DM 29/2007, art.1. 6.i.)
- Alle scuole paritarie **si applicano le norme generali dell'istruzione**, oltre alle specifiche norme previste dalle leggi sulla parità e dai loro regolamenti attuativi (DM. 83 del 10 ottobre 2008, art. 1.7)

Il gestore

- Il gestore è **garante** dell'identità culturale e del progetto educativo ed è **responsabile** della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti degli studenti, delle famiglie, della società e dell'amministrazione (DM n. 83 del 10 ottobre 2008)
- Il gestore deve essere **in possesso** della cittadinanza italiana o di un Paese membro dell'UE, nonché del godimento dei diritti civili (DM n. 83 del 10 ottobre 2008), di aver compiuto il trentesimo anno di età e di essere in possesso dei necessari requisiti professionali e morali (DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 3.1)
- Il gestore è **obbligato** ad aggiornare tempestivamente i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative (DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 4.5)

Personale docente e coordinatore

- Personale docente deve essere fornito del titolo di **abilitazione** (L.62/2000, art. 1.4.g) e (DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 6.1)
- Coordinatore didattico deve essere **in possesso** di titoli culturali e professionali non inferiori a quelli previsti per il personale docente (DM 29/2007, art.1.6.h)

- Al personale docente **in servizio presso le scuole dell'infanzia** è riconosciuto il valore abilitante del diploma di scuola magistrale (*DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art.6.2*)
- L'insegnamento delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell'educazione musicale e della educazione motoria possono essere **affidati anche** a personale munito di titolo di studio specifico (*DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art.6.3*)
- Ai docenti **provenienti dai Paesi comunitari e non comunitari** è richiesto il riconoscimento formale del titolo professionale ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie (*DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art.6.4*)
- La gestione e il coordinamento didattico possono essere assunte **dalla stessa persona** (*DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art.6.6*)
- Nelle scuole dell'infanzia e primarie il coordinatore didattico deve essere in possesso **di titoli non inferiori** a quelli previsti per il personale docente (*DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art.6.7*)
- Nelle **scuole secondarie di primo e secondo grado** il coordinatore didattico deve essere in possesso di laurea o titolo equipollente (*DM n. 83 del 10 ottobre 2008, art.6.7*)

Personale dipendente

- Contratti individuali di lavoro che rispettino i **contratti collettivi** nazionali (*L.62/2000, art. 1.4.h*)
- In misura non superiore di un quarto delle prestazioni complessive possono avvalersi di **prestazioni volontarie** di personale docente purché fornito dei relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a **contratti di prestazioni d'opera** (*L.62/2000, art. 1.5*)

Valutazione

- Le scuole paritarie sono **tenute a partecipare** alle iniziative di verifica dei livelli di apprendimento e di valutazione previste dall'INVALSI (*DM. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 2.7*)

Disposizione integrative

- Si applica il **calendario scolastico** definito da ogni Regione nel rispetto delle date fissate dal MIUR (*DM. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 7.2*)

- Le **iscrizioni e i trasferimenti in corso d'anno** sono regolati dalle disposizioni emanate annualmente dal MIUR (*DM. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 7.3*)
- Il numero minimo di **giorni di assenza** corrisponde a quello previsto per le scuole statali (*DM. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 7.6*)
- Le scuole paritarie sono **di norma sede** degli esami di stato conclusivi anche per i candidati esterni. Non ci sono limiti per le scuole secondarie di primo grado. Per le scuole secondarie di secondo grado le procedure e le modalità vengono definite annualmente dal MIUR (*DM. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 7.6*)
- Ai candidati che abbiano effettuato corsi o preparazione in scuole paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro avente comunanza di interessi **è fatto divieto** di sostenere gli esami conclusivi (*DM. n. 83 del 10 ottobre 2008, art. 7.7*)

Convenzioni scuole primarie paritarie

- L'istanza di convenzionamento deve essere presentata **all'USR entro il termini del 31 marzo** dell'anno scolastico precedente (*DM n. 84 del 10 ottobre 2008, art. 1.1.*), inviata **con raccomandata con ricevuta di ritorno** oppure a mano; deve essere firmata dal Gestore (*DM n. 84 del 10 ottobre 2008, art. 1.2.*) con l'impegno di fornire **entro il 30 settembre successivo** i documenti previsti (*DM n. 263 del 29 novembre 2007, art.3.3*) e (*DM. 23 del 9 gennaio 2008, art.2.1,2 e art. 3*)
- Il **gestore dichiara**: sede legale; il possesso dei requisiti previsti dalla legge 62/2000, art.1; che il coordinatore delle attività didattiche è provvisto dei titoli professionali non inferiori a quelli richiesti al personale docente; che sono rispettati i contratti collettivi di lavoro; che provvederà entro 30 giorni dall'inizio dell'anno a fornire l'elenco degli alunni iscritti in ogni classe, gli alunni portatori di handicap, il numero di ore di sostegno dichiarate necessarie dal piano educativo individualizzato, la presenza di alunni con particolari difficoltà (*DM. 23 del 9 gennaio 2008, art. 3*)
- La convenzione ha la **durata massima** di nove anni (*DM n. 84 del 10 ottobre 2008, art. 2.2.*) e (*DM n. 23 del 9 gennaio del 2008, n. 6.1*)
- Il contributo è corrisposto **con rate semestrali** (*DM n. 84 del 10 ottobre 2008, art. 4.2.1*) e (*DM n. 84 del 10 ottobre 2008, art. 4.2.5*) ed **è determinato** dal numero di classi con una composizione minima di 10 alunni, dal numero di ore di sostegno per gli alunni disabili, dal numero di ore di insegnamento integrativo per gli alunni in difficoltà (*DM n. 84 del 10 ottobre 2008, art. 4*)
- I **criteri di assegnazione** dei contributi alle scuole sono fissate con Decreto Ministeriale (*DM n. 84 del 10 ottobre 2008, art. 4.2.1*)
- Le **nuove convenzioni** vengono assicurate in via prioritaria alle scuole primarie già parificate (*DM n. 84 del 10 ottobre 2008, art. 4.2.6*)

- La convenzione è registrata **a spese del soggetto gestore** (*DM n. 84 del 10 ottobre 2008, art. 2.4*) e (*DM n. 23 del 9 gennaio del 2008, n. 5. 2*)
- La convenzione **può essere modificata** dall'USR in relazione al variare dei contributi assegnati (*DM n. 84 del 10 ottobre 2008, art. 3.1.*) e su richiesta del Gestore per l'aumento o la diminuzione del numero delle classi (cioè 30 giorni dopo la chiusura dell'iscrizioni) o del numero di sostegno o di insegnamento integrativo (entro il 30 settembre dell'anno scolastico di riferimento), al mutamento del gestore, al trasferimento della sede (*DM n. 84 del 10 ottobre 2008, art. 3*)
- La convenzione **si risolve di diritto** nel caso in cui venga a cessare il requisito del riconoscimento della parità scolastica (*DM n. 23 del 9 gennaio del 2008, n. 6. 2*)
- Nei casi di **grave irregolarità** di funzionamento il dirigente dell'ufficio scolastico regionale dispone la sospensione dell'erogazione dei contributi (*DM n. 23 del 9 gennaio del 2008, n. 6. 3*)
- **Modifiche della convenzione.** Per l'aumento o la diminuzione delle classi, del numero delle ore di sostegno o di insegnamento integrativo, il gestore richiede l'atto modificativo della convenzione (*DM n. 23 del 9 gennaio del 2008, n. 7*)

Trattamento fiscale

- Alle scuole paritarie **senza fini di lucro** che abbiano i requisiti richiesti dall'art. 10 del DLgs n. 460 del 1997, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dal suddetto Decreto (*L.62/2000, art. 1.8*)

Norme abrogate

- cfr. Legge 27/2006, art.1bis.7
- Le disposizioni contenute in provvedimenti amministrativi, non contenute nelle linee guida, devono intendersi sostituite e non più applicabili (*DM 83 del 10 ottobre 2008, art.1.5*)

Roma 3 marzo 2009

Risoluzione del Parlamento Europeo

LIBERTA' D'INSEGNAMENTO NELLA COMUNITÀ EUROPEA
approvata il 13.03.1984

IL PARLAMENTO EUROPEO

- a. viste le proposte di risoluzione presentate rispettivamente il 9.10.81 dall'On Vié sulla Libertà d'insegnamento nella Comunità (doc. 1-585/81), il 25.5.83 dagli Onn. Sassano e altri sulla Libertà d'insegnamento in Europa (doc. 1-356/83) e il 6.1.83 dall'On. Horgan sull'istruzione pluriconfessionale (doc. 1-1085/82),
- b. vista la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione gioventù-cultura-educazione-informazione-sport (doc. 1-1456/83),
- c. nel riaffermare i principi stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10.12.1948, segnatamente all'art. 26 concernente il diritto all'istruzione e il diritto dei genitori di decidere in merito al tipo di formazione da dare ai propri figli, nonché dal Patto Internazionale sui diritti economici, so-ciali e culturali del 19.12.1966, specie dal suo art. 13 concernente il diritto di ciascuno all'istruzione e la libertà di aprire e gestire istituti d'istruzione,
- d. richiamandosi alla Convenzione Internazionale contro la discriminazione nel campo dell'educazione adottata dalla 11° Conferenza Generale dell'UNESCO a Parigi del 14.12.1960 e più specificatamente agli. arti. 4 e 5 della stessa, relativi all'uguaglianza di possibilità e di trattamento nel campo dell'istruzione e al..rispetto della libertà dei genitori a scegliere per i propri figli istituzioni diverse da quelle gestite dalle pubbliche autorità,
- e. richiamandosi alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950, e in particolare all'art. 9 relativo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, nonché all'art. 2 del primo Protocollo aggiuntivo di detta Convenzione, del 20.3.82, relativo al diritto all'istruzione,
- f. in ossequio alla giurisprudenza in materia di diritto all'istruzione e di diritto dei genitori a decidere in merito all'istruzione dei figli della Corte-Europea dei diritti dell'uomo, e segnatamente alla sentenza del 7.12.196, serie A, n. 26, che conferma il diritto inalienabile dei genitori alla libera scelta educativa per i propri figli, conformemente al Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
- g. vista la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 5 aprile 1977 sulla tutela dei diritti fondamentali (1),
- h. vista la risoluzione del Parlamento del 7 luglio 1983 sulle scuole europee (2), avuto altresì riguardo alla situazione di accentuato pluralismo esistente in materia di istruzione negli Stati membri,
- i. considerando la prossima adesione della Spagna e del Portogallo,

chiede

I. che vengano riconosciuti i seguenti principi nell'ambito della Comunità europea:

1. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto di ricevere un'istruzione; tale diritto comprende il diritto di ciascun fanciullo di sviluppare al massimo le proprie attitudini e capacità: i genitori hanno diritto di decidere in merito all'istruzione per i loro figli minorenni, secondo principi istituzionali comuni e le relative norme d'attuazione;
2. tutti i bambini e gli adolescenti hanno diritto all'istruzione e all'insegnamento senza discriminazione di sesso, di razza, di convinzioni filosofiche o religiose, di nazionalità o di condizione sociale o economica;
3. per l'accesso ad una scuola che riceve fondi pubblici non devono essere determinanti le condizioni economiche dei genitori o le origini del fanciullo dal punto di vista sociale, razziale o etnico, ma le attitudini e le inclinazioni di quest'ultimo;
4. il sistema scolastico deve rispondere alle relative disposizioni della Convenzione europea sui diritti dell'uomo e sulle libertà fondamentali, ai dettami del diritto comunitario concernenti soprattutto l'istruzione dei figli dei lavoratori migranti, come pure alla costituzione e alle esigenze culturali e sociali dello Stato membro in questione;
5. l'istruzione e l'insegnamento hanno per obiettivo il completo sviluppo della personalità, come pure un maggior rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
6. la libertà di insegnamento e di istruzione deve essere garantita;
7. la libertà di insegnamento e di istruzione comporta il diritto di aprire una scuola e svolgervi attività didattica;
 - tale libertà comprende inoltre il diritto dei genitori di scegliere per i propri figli tra le diverse scuole equiparabili, una scuola in cui questi ricevano l'istruzione desiderata; parimenti, ogni fanciullo deve poter frequentare una scuola che, sul piano formativo e didattico, non privilegi alcuna religione o concezione filosofica;
 - non può essere compito dello Stato raccomandare o privilegiare scuole confessionali in generale, oppure scuole ispirate ad una determinata confessione, né può lo Stato fare raccomandazioni o dare preferenze del genere a favore dell'istruzione non confessionale;
 - in virtù del diritto che è stato loro riconosciuto, spetta ai genitori decidere in merito alla scelta della scuola per i loro figli fino a quando questi ultimi non abbiano la capacità di fare autonomamente tale scelta. Compito dello Stato è di consentire la presenza degli istituti di insegnamento pubblico o privato all'uopo necessari;
 - il rispetto della libertà di coscienza si impone sia agli istituti pubblici che fanno direttamente capo all'autorità dello Stato che agli istituti parificati o convenzionati;
8. gli istituti di insegnamento fondati per libera iniziativa, che soddisfino alle condizioni oggettive indicate dalla legge per il rilascio dei diplomi, sono riconosciuti dallo Stato. Essi attribuiscono i medesimi titoli delle scuole statali;
9. il diritto alla libertà d'insegnamento implica per sua natura l'obbligo per gli Stati membri di rendere possibile l'esercizio di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie allo svolgimento dei loro compiti all'adempimento dei loro obblighi in condizioni uguali a quelle di cui beneficiano gli istituti pubblici corrispondenti, senza discriminazione nei confronti degli organizzatori, dei genitori, degli alunni e del personale;
10. a ciò non osta però che da parte degli istituti d'insegnamento fondati per libera iniziativa si esiga un certo contributo proprio, quale espressione della responsabilità propria a sostegno della loro indipendenza;
11. spera che i principi, sopra esposti riguardanti la libertà d'istruzione verranno pienamente rispettati dalla Spagna e dal Portogallo, con la loro adesione alla Comunità;

II. che, per l'attuazione dei principi sopraelencati, vengano adottate le seguenti misure:

1. al fine di agevolare l'assunzione postscolastica di attività professionali, il Consiglio emana, deliberando, a norma dell'articolo 57 del Trattato CEE, direttive intese al reciproco riconoscimento di certificati, diplomi e altri titoli, ponendo su un piano di parità, i titoli rilasciati dalle scuole statali e dalle scuole riconosciute dallo Stato; la Commissione deve vigilare affinché nell'applicazione di questa direttiva venga garantita tale libertà negli Stati membri;
2. i Ministri della Pubblica Istruzione riuniti in sede di Consiglio adottano, al fine di garantire la libera e indiscriminata circolazione nella Comunità di quanti abbiano terminato gli studi — siano essi avvenuti in scuole statali o in scuole riconosciute dallo Stato —, adeguate raccomandazioni, onde raggiungere una equipollenza sostanziale fra titoli rilasciati da scuole statali e quelli rilasciati da scuole riconosciute dallo Stato;
3. le procedure applicabili in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi giuridici generali enunciati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosciuta dalla Comunità europea, si applicano anche in caso di violazioni della libertà di istruzione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione ai Ministri della Pubblica Istruzione, al Consiglio, alla Commissione e ai governi della Spagna e del Portogallo.